



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Città metropolitana di Roma Capitale

SERVIZIO 5 EDILIZIA E URBANISTICA

PATRIMONIO E DEMANIO

Ispettorato Edilizio

Prat. n. 32/2018

Prot. n. 78452

Ord. n. 429

Civitavecchia, 06/09/2018

IL DIRIGENTE

VISTE

le **Relazioni Tecniche** prot. n. 66196 del 20/07/2018, prot. 69517 del 01/08/2018 e prot. 75559 del 23/08/2018, redatte dal personale dell'Ispettorato Edilizio, a seguito di sopralluogo effettuato congiuntamente al personale del Comando di Polizia Locale in data 17/07/2018, dalle quali si evince che, presso l'attività commerciale ad insegna "S.N.A.I. Slot machine" sita in **Viale Garibaldi n. 3**, posta al di sotto della cosiddetta "Terrazza Guglielmi", distinta in catasto al Foglio n. 22 particella n. 302 sub. 502 ricadente nel Piano di Recupero "U" Centro Storico ai sensi della Deliberazione C.C. n° 289 del 21/03/1990, di proprietà dei Sigg. **Porchianello Carlo-Alberto, Porchianello Paola e Porchianello Giuseppe** è stata accertata un'opera edilizia priva di titolo abilitativo consistente in:

- N. 1 insegna pubblicitaria.

VISTO che

il Comando di Polizia Locale con R.G.P.G. n. 183/1-2018 prot. n. 68225 del 27/07/2018 ha trasmesso il verbale per adempimenti art. 27 ultimo comma del D.P.R. 380/2001, relativo all' illecito edilizio compiuto presso l'attività commerciale ad insegna "S.N.A.I. Slot machine" sita in Viale Garibaldi n. 3, di proprietà dei Sigg. **Porchianello Carlo-Alberto, Porchianello Paola e Porchianello Giuseppe**.

CONSIDERATO che

il complesso immobiliare di Viale Garibaldi, contraddistinto dai civici dal n. 1 al n. 19, posto al disotto della cosiddetta "Terrazza Guglielmi" di proprietà del Comune di Civitavecchia risulta gravato dai vincoli di seguito elencati:

- **tutela dei beni culturali** ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (parte seconda) apposto con D.M. Beni Culturali del 23.07.1988 "**Forte Michelangelo**";
- **tutela dei beni paesaggistici** di cui al D.Lgs 42/2004 (parte terza) ai sensi:
 - dell' art. 134 co 1, lett. A apposto dal D.M. del 22.05.1985 individuato dal P.T.P.R. come "**bene d'insieme fascia costiera**", regolato dall'art. 8 delle N.A. del P.T.P.R.;

Pag. 1 di 4

- dell' art. 134 co 1 lett. B apposto dall'art. 142 co 1, lett. A del D.Lgs medesimo, individuato dal P.T.P.R. come “**protezione delle fasce costiere**”, regolato dall'art. 33 delle N.A. del P.T.P.R. (Costa mare);
- dell' art. 134 co 1 lett. C ed in particolare ai sensi dell'art. 136 co 1 lett. C del D.Lgs 42/2004, individuato dal P.T.P.R. come “**centri e nuclei storici**” regolato dall'art. 43 delle N.A. del P.T.P.R.

VISTO che

ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 8 della legge n° 241/90, questa Amministrazione ha trasmesso agli interessati, comunicazione di avvio del procedimento con nota prot. 66812 del 24/07/2018.

RILEVATO che

i Sig.ri Porchianello Carlo Alberto, Porchianello Paola e Porchianello Giuseppe sono intervenuti nel procedimento con nota prot. 74887 del 21/08/2018, indicando l'Autorizzazione n° 37 del 13/04/1999 quale titolo edilizio dell'insegna pubblicitaria posta ai civici n° 3/5 di Viale Garibaldi e successivamente lo Scrivente Ufficio ha verificato l'inefficacia della stessa, per i seguenti motivi:

- a) l'Autorizzazione n° 37/1999, prescrive che: “*vista la legge n° 507 del 1993 in attesa della predisposizione del Piano della Pubblicità si rilascia la presente autorizzazione con **durata di un anno al termine del quale gli interessati dovranno presentare richiesta di proroga senza oneri da parte dell'A.C.***”. Da verifiche effettuate da parte del competente Ufficio **non risultano richieste di proroga** in merito.
- b) l'insegna pubblicitaria installata **non è conforme** al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Affissioni approvato con Delibera di C.C. n° 137 del 16/12/2009.

CONSIDERATO che

l' opera di cui trattasi, così come riportato nelle richiamate relazioni tecniche di accertamento Ispettivo Edilizio prot. n. 66196 del 20/07/2018, prot. n. 69517 del 01/08/2018 e prot. n. 75559 del 23/08/2018, rientra nell'art. 3 comma 1 lett. b del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., (interventi di manutenzione straordinaria) ed è indicata nel conseguente titolo abilitativo ai sensi dell'art. 6 bis del D.P.R. 380/01 e s.m.i. (C.I.L.A.), pertanto risultando priva di idoneo titolo edilizio abilitativo è in violazione dell'art. 6-bis comma 5 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.

L'opera sopra citata essendo priva di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e del D.P.R. 31/2017, risulta in violazione anche dell'art. 181 del D.lgs. n. 42/2004.

RITENUTO che

per quanto sopra esposto, di dover ingiungere ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. alla **rimozione dell' opera abusiva** indicata nella presente Ordinanza ed il ripristino originario dei luoghi ai sensi dell'art. 167 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004.

VISTO

- il D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. ;
- il D.Lgs n. 42/2004;
- la Legge Regionale n. 15/2008 e s.m.i.;
- l'art. 107 comma 3 lett. g) del D.Lgs. 267/2000;
- il Decreto Sindacale di nomina di Dirigente del Servizio 5 Edilizia e Urbanistica Patrimonio e Demanio prot. 84391 del 09/10/2017.

ORDINA

- Al Sig. **PORCHIANELLO Carlo-Alberto** nato a Civitavecchia (Rm) il 26/01/1971 in Via Libeccio n. 10;
- Al Sig. **PORCHIANELLO Paola** nata a Civitavecchia (Rm) il 30/06/1968 ed ivi residente in Via A. Montanucci n. 11 A int. 15;
- Al Sig. **PORCHIANELLO Giuseppe** nato a Civitavecchia (Rm) il 20/06/1978 ed ivi residente in Via di Borgo Odescalchi n. 19 int. 3

per le ragioni in narrativa che si intendono integralmente trascritte e riportate, quali parti integranti e sostanziali della presente Ordinanza di provvedere, a proprie cure e spese, alla **rimozione dell'opera abusiva** in premessa indicata, posta in questo Comune in Viale Garibaldi n. 3, nonché al ripristino dello stato originale dei luoghi, entro il termine perentorio di **giorni 90 (novanta)** con effetto dalla data di notifica del presente Atto.

AVVISA

- che in caso di inosservanza alle disposizioni della presente Ordinanza:
 - si provvederà alla rimozione d'Ufficio con addebito delle spese all'inadempiente;

INFORMA

- che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, contro il presente provvedimento è ammesso nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al TAR del Lazio ed in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della notifica.

DISPONE

- che la presente Ordinanza venga notificata:
 - Al Sig. **PORCHIANELLO Carlo-Alberto** nato a Civitavecchia (Rm) il 26/01/1971 in Via Libeccio n. 10;
 - Al Sig. **PORCHIANELLO Paola** nata a Civitavecchia (Rm) il 30/06/1968 ed ivi residente in Via A. Montanucci n. 11 A int. 15;
 - Al Sig. **PORCHIANELLO Giuseppe** nato a Civitavecchia (Rm) il 20/06/1978 ed ivi residente in Via di Borgo Odescalchi n. 19 Int. 3;

- che la presente Ordinanza venga trasmessa:
 1. Alla Regione Lazio – Area Vigilanza Urbanistica – Edilizia e contrasto all’abusivismo - Via del Giorgione n. 129 – 00147 Roma (pec : vigilanza.contrasto.abusivismo@regione.lazio.legalmail.it);
 2. Alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio (pec: mbac-sabap-rm-met@mailcert.beniculturali.it);
 3. al Comando di Polizia Locale del Comune di Civitavecchia, poiché incaricato all’osservanza del presente provvedimento;
 4. Al Servizio 5 Edilizia e Urbanistica, Patrimonio e Demanio – Ufficio Autorizzazione Paesaggistica.

Il Dirigente
Arch. Lucio CONTARDI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI

Pag. 4 di 4